

SCUOLA DI SESSUOLOGIA

STATUTO

Art. 1

Il Centro Italiano di Sessuologia (C.I.S.) in ottemperanza alle finalità specificate nello Statuto sociale (art. 4) e in considerazione delle attività formative da esso poste già in atto, istituisce la Scuola di Sessuologia per l'Educazione, la Consulenza e la Terapia Sessuale.

Art. 2 Sede

La sede centrale della Scuola è quella propria del C.I.S. Possono essere attivate sezioni periferiche.

Art. 3 Obiettivi

Obiettivo generale della Scuola è quello di formare operatori nel campo dell'educazione, della consulenza e della terapia sessuale e di costituire l'albo professionale C.I.S. degli educatori, dei consulenti e dei terapeuti. La Scuola, in accordo con i compiti statutari del C.I.S., promuove altresì attività di informazione e aggiornamento per gli operatori nei campi suddetti.

Art. 4 Percorsi formativi

In considerazione delle diversità sostanziali fra le competenze professionali necessarie a svolgere attività pedagogica e clinica, si prevedono due percorsi formativi:

a) *Formazione degli educatori* Le sezioni della Scuola alle quali verrà assegnata l'attuazione del percorso pedagogico dovranno provvedere a realizzare:

- formazione di base in Sessuologia generale, Pedagogia, Pedagogia sessuale, Metodologia e Didattica della educazione alla sessualità;
- supervisione individuale e/o di gruppo di attività educative relative all'educazione sessuale.

b) *Formazione dei consulenti e dei terapeuti sessuali* Le sezioni della Scuola alle quali verrà assegnata l'attuazione del percorso clinico dovranno provvedere a realizzare:

- formazione di base in Sessuologia generale, Psicologia del comportamento sessuale, Fisiopatologia e Clinica Sessuologica, Teoria e Pratica della Consulenza sessuale e della Terapia sessuale
- supervisione individuale e/o di gruppo di attività cliniche consulenziali e terapeutiche.

Le metodologie utilizzate nello svolgersi delle iniziative di formazione e aggiornamento professionale, privilegiano gli aspetti esperienziali e applicativi, e prevedono attività di formazione

Art. 5 Struttura

La Scuola viene diretta da un Consiglio Didattico Centrale (CDC) che istituisce e coordina Sezioni Periferiche per la formazione pedagogica e clinica e per le attività di aggiornamento e informazione. Ciascuna Sezione è affidata ad una specifica Direzione Didattica (DD) cui compete la programmazione e l'attuazione del percorso formativo di competenza. Il CDC controlla, verifica e approva le attività delle Direzioni Didattiche attraverso l'esame e la promozione dei progetti formativi e attraverso la valutazione dei regolamenti delle sezioni.

Art. 6 Consiglio Didattico Centrale (CDC)

La Direzione Centrale della Scuola è affidata al CDC che viene nominato dal Consiglio Direttivo del C.I.S. Il Consiglio Direttivo del C.I.S. contestualmente nomina il Direttore del CDC. Il CDC è composto da un minimo di cinque membri di cui almeno due appartenenti al Consiglio Direttivo del C.I.S., uno dei quali è il Direttore. I membri Didatti dovranno essere la maggioranza. I componenti il CDC, Direttore compreso, durano in carica tre anni, coincidenti con la durata in carica del Consiglio Direttivo C.I.S., decadono con il decadere dello stesso e sono rieleggibili. Il CDC può cooptare altri membri, per specifiche competenze, aventi voto consultivo. Il CDC viene convocato dal Direttore in via ordinaria almeno una volta l'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Direttore lo ritenga necessario, oppure ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri.

Competenze del CDC:

- promuove l'attività formativa, di aggiornamento e di informazione in ordine a quanto definito dalle carte costitutive del C.I.S.;
- indica i riferimenti metodologici generali della formazione Pedagogica e Clinica;
- nomina tra i membri Didatti i Direttori Responsabili delle Direzioni Didattiche, sentito il parere dei componenti delle singole Direzioni Didattiche;
- esamina ed eventualmente approva il regolamento delle singole sezioni;
- coordina l'attività delle Direzioni Didattiche;
- esamina le attività delle Direzioni Didattiche affinché corrispondano agli obiettivi generali della Scuola ed ai riferimenti definiti dallo stesso CDC, verificando le attività delle singole sezioni, come da art. 5;
- nomina al suo interno, tra i Consiglieri o i membri cooptati, un segretario;
- stabilisce i criteri di valutazione necessari per l'iscrizione all'albo professionale interno dei membri professionisti e dei membri didatti;
- nomina la commissione esaminatrice cui compete la valutazione degli allievi che intendono iscriversi all'albo professionale come membri effettivi e si costituisce come commissione esaminatrice per l'ottenimento della qualifica di socio didatta;
- provvede all'iscrizione all'albo professionale interno dei richiedenti ritenuti idonei, mantiene lo stesso aggiornato e almeno una volta l'anno ne cura la pubblicazione negli organi ufficiali di stampa del C.I.S.;
- determina la quota annuale di iscrizione all'albo professionale interno.

Art. 7 Direzione Didattica

Ciascuna sezione della Scuola viene affidata alla gestione di una DD il cui Direttore responsabile è nominato dal CDC, dura in carica due anni ed è riconfermabile. La DD si compone di non più di nove membri nominati dal Direttore responsabile, scelti fra collaboratori di sua fiducia di cui almeno la metà devono essere membri didatti C.I.S. e i rimanenti didatti in formazione C.I.S. La DD elabora il regolamento della Sezione e lo sottopone all'approvazione del CDC. La DD persegue gli obiettivi formativi della Scuola in relazione all'oggetto di competenza: educazione, consulenza e terapia sessuale, aggiornamento e informazione. La DD provvede a programmare le attività di cui sopra definendo in armonia con i percorsi decisi dalla Scuola, i contenuti, i docenti e le modalità didattiche. Provvede inoltre a stabilire le modalità di ammissione ai corsi di formazione di base e alle attività di supervisione nominando altresì le commissioni esaminatrici. La DD cui compete la programmazione e l'attuazione delle attività di spettanza, può affidare l'organizzazione delle attività da essa programmate ad Associazioni o Enti che possano garantirne l'adeguata realizzazione tecnico-amministrativa, mantenendo su tale realizzazione facoltà di sorveglianza e controllo.

Art. 8 Albo professionale

I corsi di formazione e aggiornamento avviati dalla scuola forniscono competenze specialistiche che intendono aggiornare e completare le conoscenze sessuologiche e potenziare le abilità operative, ma non abilitano all'esercizio della professione. La sessuologia clinica si pone quindi come completamento della professione di quegli operatori della salute che per ruolo e funzioni sono chiamati a rispondere alla domanda sessuologica. La Scuola di Sessuologia, al fine di riconoscere il livello raggiunto durante il percorso formativo istituisce un Albo professionale interno, che riconosce la qualifica di:

ALLIEVO

Riservata a chi avendo sostenuto il colloquio di ammissione al Corso formativo di base ha ottenuto l'idoneità e iniziato la frequenza al Corso stesso, sentito il parere della propria DD che ne avalla la domanda.

MEMBRO EFFETTIVO EDUCATORE

Riservata a chi, avendo terminato la formazione di base in Educazione Sessuale e dopo un periodo di supervisione individuale e/o di gruppo valutato adeguato dal supervisore ed essendo in possesso dei requisiti di legge, è considerato idoneo dalla DD presso la quale l'allievo si è formato.

MEMBRO EFFETTIVO CONSULENTE

Riservata a chi, avendo terminato la formazione di base nella Consulenza Sessuologica e dopo un periodo di supervisione individuale e/o di gruppo valutato adeguato dal supervisore ed essendo in possesso dei requisiti di legge, è considerato idoneo dalla DD presso la quale l'allievo si è formato.

MEMBRO EFFETTIVO TERAPEUTA

Riservata a chi, avendo terminato la formazione di base nella Psicoterapia Sessuologica e dopo periodo di supervisione individuale e/o di gruppo valutato adeguato dal supervisore ed essendo in possesso dei requisiti di legge, è considerato idoneo dalla DD presso la quale l'allievo si è formato.

MEMBRO DIDATTA

Riservata ai membri educatori, consulenti, terapeuti che partecipano per almeno tre anni all'attività di una DD e ottengono l'idoneità dalla commissione esaminatrice del CDC, sentito il parere dei membri didatti appartenenti alla DD di provenienza.

MEMBRO DIDATTA CON FUNZIONE DI SUPERVISORE

Riservata ai membri didatti da almeno 4 anni, che partecipano alle attività scientifiche e didattiche del CIS, che ottengono l'idoneità dalla commissione esaminatrice del CDC e che siano in possesso dell'abilitazione all'attività di psicoterapeuta.

L'iscrizione viene annullata:

- per le dimissioni dell'iscritto;
- per la perdita della qualifica come socio C.I.S. Art. 7 dello Statuto sociale;
- per la mancata frequenza degli allievi alle attività formative per due anni consecutivi;
- per il mancato pagamento della quota di partecipazione prevista entro i termini stabiliti dal CDC.
- per l'esclusione deliberata dal CDC sostenuta da gravi motivi.

In attesa di una regolamentazione della professione del consulente in psicologia, gli operatori della salute, non in possesso della laurea in medicina o di quella triennale o magistrale in psicologia, che intendano formarsi per svolgere il counselling psicologico in sessuologia possono chiedere l'iscrizione se in possesso dei titoli che garantiscono formazione e professionalità come ad esempio nel caso dei diplomati in ostetricia e dei consulenti famigliari. L'iscrizione sarà possibile solo dopo la valutazione della DD che prenderà in considerazione il curriculum studi e procederà a un colloquio di ammissione.

In attesa di una regolamentazione della professione del consulente in psicologia, gli operatori della salute, non in possesso della laurea in medicina o di quella junior o specialistica in psicologia, che intendano formarsi per svolgere il counselling psicologico in sessuologia possono chiedere l'iscrizione se in possesso dei titoli che garantiscono formazione e professionalità come ad esempio nel caso dei diplomati in ostetricia e dei consulenti famigliari. L'iscrizione sarà possibile solo dopo la valutazione della DD che prenderà in considerazione il curriculum studii e procederà ad un colloquio di ammissione.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo del C.I.S. può modificare il presente Statuto sentito il parere del CDC e delle Direzioni Didattiche.

Proposte di modifica del presente Statuto possono essere avanzate dal CDC o da una DD o da almeno un terzo degli iscritti all'albo.